

TIM: IL TRIBUNALE DI PADOVA DA' RAGIONE AI LAVORATORI

Il lavoro temporaneo serviva per esigenze di carattere permanente e strutturale

Con una recentissima sentenza il Giudice del Lavoro di Padova ha accolto le ragioni di una lavoratrice (altri ne seguiranno) impiegata da TIM con un rapporto di lavoro temporaneo in somministrazione, prorogato per anni.

Il tutto ha avuto inizio nel 2004 quando un gruppo di lavoratori ci ha contattato (all'epoca ero Segretaria della SLC). Avevano contratti di lavoro temporaneo che duravano da anni e ci chiedevano cosa potevamo fare. Dopo interventi sull'Azienda, andati vani, abbiamo deciso di ricorrere alle vie legali, appoggiandoci all'avvocato Moro. Tutti i lavoratori, circa una decina, presentavano un rapporto di lavoro durato negli anni ed interrotto dopo il 5° rinnovo a cui mancava però la specifica della richiesta: in sostanza per quali motivi si ricorrevano al lavoro temporaneo.

La prima impressione era che tutto avvenisse nel rispetto della legge istitutiva del lavoro interinale. Da un esame più approfondito emergeva però un abuso dello strumento, giustificato dall'azienda come un bisogno per far fronte ad un mercato instabile.

La posizione dell'Azienda viene respinta dal Giudice in quanto non viene indicato il motivo del ricorso al lavoro temporaneo, la genericità del contratto sottoscritto dai lavoratori con Adecco e le successive proroghe. Nella sentenza si sottolinea anche che il "fabbisogno di maggior organico connesso a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili" o "picchi di attività come affermato da TIM nella memoria difensiva, è troppo generico e non giustifica il ricorso al lavoro temporaneo protratto nel tempo". Per il Sindacato questa è una grande vittoria, viene messo un confine tra quanto è stato fatto fino ad oggi e quello che si deve fare in futuro in tema di lavoro temporaneo e più in generale di lotta alla precarietà. Ne abbiamo informato le categorie e chiesto di informarci su quanto avviene nelle aziende per poter tutelare chi vive anni di lavoro precario.

Diana Pelizza, Responsabile Ufficio Vertenze e Legale Cgil di Padova

IL 24 MANIFESTANO I PRECARI DEL PUBBLICO IMPIEGO

Cgil Cisl Uil del pubblico impiego hanno annunciato per il 24 novembre una manifestazione nazionale a Roma dei precari della pubblica amministrazione.

In particolare i sindacati chiedono che in Finanziaria siano eliminati i tagli alla spesa per il personale di sanità ed enti locali che "rendono impossibili le assunzioni e difficile la stessa prosecuzione dei rapporti di lavoro precario in corso".

I precari di cui si chiede la stabilizzazione, anche se graduale, sono circa 350 mila, concentrati soprattutto nei comparti degli enti locali e della sanità. Titolo della manifestazione sarà "c'era una volta il lavoro; i precari raccontano" e l'iniziativa vedrà alternarsi sul palco i lavoratori che spiegheranno come si vive con un lavoro precario".

PADOVALAVORO, UNA NUOVA TESTATA NELLA CGIL DEL VENETO

Dopo Venezia e Vicenza, anche la Cgil di Padova si dota di un giornale telematico/cartaceo rivolto principalmente al proprio quadro attivo, oltre che alla platea dei lavoratori ed alla città.

Si chiama PadovaLavoro, ha cadenza quindicinale, un formato snello ed è pensato in integrazione con il sito, ancora in fase progettuale. "Una nuova avventura" titola la presentazione del numero zero (è uscito il 15 novembre) fatta da Rosanna Tosato, Segretaria della Cgil padovana e coordinatrice della redazione.

"Questo foglio - scrive - è una novità importante voluta nell'anno del centenario CGIL perché la comunicazione gioca un ruolo decisivo in una società in trasformazione".

Alla redazione, tutti i nostri auguri di buon lavoro.

l'angolo del diritto

INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA

L'articolo 18 del decreto legislativo 276/2003, attuativo della riforma del mercato del lavoro, riconosce come reato sia l'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro, che l'utilizzazione di prestazioni offerte da soggetti non autorizzati o al di fuori dei casi previsti dalla legge.

La somministrazione è lecita solo se effettuata da soggetti autorizzati, nei casi e con le modalità espressamente disciplinate.

Sulla materia è intervenuta recentemente la Corte suprema di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza del 21 novembre 2005, n. 41701, che conferma il quadro giurisprudenziale precedente (sentenze n. 41698/2005, n. 2583 e 25726 del 2004). Il quesito principale sollevato dalla somministrazione di manodopera era la sopravvivenza delle sanzioni penali, in seguito all'abrogazione della legge 1369 del 1960, conosciuta come la disciplina sul "Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (...)".

Sulla base di un consolidato principio di diritto penale, la Suprema Corte ha affermato che l'intermediazione abusiva e non autorizzata nella fornitura di manodopera continua ad essere punita come reato. In altre parole, la nuova disciplina del mercato del lavoro avrebbe semplicemente allargato le maglie di un istituto tuttora configurabile come reato. La Cassazione precisa che la riforma del 2003 ha definito un sistema di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, di ricerca e selezione del personale. Ma quando un imprenditore utilizza prestazioni di lavoratori forniti da terzi, assumendosi però l'organizzazione dei mezzi, la direzione dei lavoratori e il rischio d'impresa, si realizza una somministrazione di manodopera, che se priva dei requisiti di legge, resta vietata e penalmente sanzionabile.

Non sono rari i casi in cui operatori senza scrupoli offrono manodopera in affitto, soprattutto nel caso di appalti pubblici, favoriti dal fatto che i bandi di gara privilegiano le offerte al minor costo. Oltretutto fornendo manodopera sottopagata, precaria e priva della necessaria formazione professionale, anche in servizi vitali per i cittadini. Importante è allora saper cogliere la differenza tra un appalto di opere o servizi e una somministrazione di manodopera.

Si ha il servizio in appalto quando abbiamo di fronte un'impresa che ha i mezzi e le capacità per realizzarlo, gestendolo in autonomia e a proprio rischio. Nella somministrazione di manodopera, invece, l'agenzia autorizzata fornisce al committente personale assunto in proprio, in base alla normativa vigente. I settori dove si annidano le somministrazioni illecite sono quelli già citati degli appalti, con la fornitura di manodopera, da parte di cooperative sociali, specializzate nei servizi sanitari, nelle pulizie e nell'edilizia.

Vittorio Palma, coordinatore per il Veneto Ufficio Legale Cgil